

REGOLAMENTO DEI LAVORI CONGRESSUALI

Art. 1 - Assemblee degli Ordini [Rif. art. 3 Statuto]

Ricevuto l'avviso di convocazione del Congresso Nazionale Forense, i Presidenti dei Consigli degli Ordini convocano, per una data antecedente di almeno 60 giorni quella fissata per l'apertura del Congresso, l'assemblea degli iscritti all'albo degli Avvocati e degli elenchi annessi, per dibattere i temi congressuali ed eleggere i Delegati effettivi e supplenti.

L'assemblea è convocata mediante avviso da affiggersi presso il Consiglio dell'Ordine almeno 10 giorni prima della data fissata e per gli Ordini con oltre duemila iscritti anche mediante manifesti da affiggersi in tutti gli uffici giudiziari di competenza e, occorrendo, da pubblicizzarsi a mezzo stampa.

Le assemblee si svolgono secondo le modalità e i tempi adottati in quel circondario per il primo turno di votazione per l'elezione del Consiglio dell'Ordine. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua vece, il Consigliere più anziano per iscrizione all'albo presiede l'assemblea, ne regola lo svolgimento, nomina gli scrutatori e proclama, al termine dello scrutinio, i risultati.

L'assemblea è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione dell'assemblea può essere prevista per lo stesso giorno della prima. Il Presidente dell'assemblea illustra i temi ed i documenti congressuali. E' consentita la votazione di ordini del giorno attinenti ai temi congressuali.

Art. 2 - Elezione dei Delegati [Rif. art. 3 Statuto]

L'assemblea elegge un delegato sino a trecento iscritti all'albo od elenchi annessi, o frazione superiore a cento.

Il numero degli iscritti a ciascun Ordine è computato al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si svolge il Congresso.

L'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto e con voto limitato ai due terzi del numero dei delegati da eleggere approssimato per difetto.

Non è consentita, ai fini dell'espressione di voto, alcuna delega. Risultano eletti quali Delegati effettivi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

I candidati non eletti, sulla base dei voti riportati e in numero pari a quello degli effettivi, sono inseriti nell'elenco dei Delegati supplenti, a cui si attingerà in caso di necessità, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 3 - Comunicazioni e reclami [Rif. art. 3 Statuto]

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine curerà l'invio alla Segreteria generale del Congresso ed alla segreteria dell'O.U.A., entro i quindici giorni successivi, di copia del verbale sottoscritto

Consiglio Nazionale Forense e Cassa Forense corrispondo, entro sessanta giorni dalla formale convocazione del congresso, un contributo fisso alle spese di organizzazione la cui entità viene determinata di volta in volta d'intesa tra gli stessi. Ai fini della gestione economica del Congresso, il Presidente dell'Ordine ospitante potrà conferire al Segretario generale apposita procura.

Il Segretario Generale, ovvero il Presidente dell'Ordine ospitante, qualora non abbia conferito la procura di cui al comma precedente, avrà l'obbligo di rendiconto delle spese al Comitato Organizzatore entro 120 giorni dalla conclusione del Congresso. Eventuali residui attivi della gestione dell'organizzazione del Congresso verranno devoluti all'Organismo Unitario dell'Avvocatura per la prosecuzione dell'attività statutaria di attuazione dei deliberati congressuali.

Art. 7 - Ufficio di Presidenza [Rif. art. 5 Statuto]

L'Ufficio di Presidenza è costituito dai Presidenti dell'O.U.A., del C.N.F. e della Cassa di Previdenza Forense, nonché dai Presidenti dei Consigli degli Ordini distrettuale e circondariali del luogo ove ha sede il Congresso.

L'Ufficio di Presidenza è coordinato e convocato dal Presidente dell'O.U.A. e si insedia almeno 60 giorni prima la data d'inizio del Congresso.

L'Ufficio di Presidenza regola lo svolgimento dei lavori, fissa la durata degli interventi, ne determina l'ordine, chiude la discussione, indica i Presidenti delle sedute o delle sessioni, formula o ammette per ciascun tema le proposte o le mozioni definitive da sottoporre all'approvazione del Congresso.

L'Ufficio di Presidenza nomina i Presidenti ed i componenti delle Commissioni: Verifica Poteri; Coordinamento delle mozioni; per lo Statuto, Regolamento e Organizzazione.

Art. 8 - Votazioni e Reclami [Rif. art. 5 Statuto]

L'Ufficio di Presidenza determina altresì le modalità delle votazioni, per le mozioni e per qualsiasi altra deliberazione, tra le seguenti:

- a) per alzata di mano;
- b) per appello nominale;
- c) per voto segreto, preferibilmente con modalità elettroniche.

I reclami avverso i risultati delle votazioni devono essere proposti, a pena di decadenza, nelle 24 ore successive, all'Ufficio di Presidenza, che deciderà nei 30 giorni successivi, salvo che per quelle che richiedano decisione immediata per consentire la prosecuzione dei lavori.

Art. 9 - Commissione Verifica Poteri [Rif. art. 5 Statuto]

La Commissione Verifica Poteri è composta di 5 membri nominati dall'Ufficio di Presidenza all'atto del suo insediamento.

L'Assemblea dei Delegati al Congresso di ciascun distretto verrà convocata e sarà presieduta dal Delegato più anziano per iscrizione all'albo. L'esito delle votazioni verrà comunicato immediatamente all'Ufficio di Presidenza del Congresso. Eventuali reclami avverso le votazioni dovranno essere proposti, a pena di decadenza, nelle 24 ore successive all'Ufficio di Presidenza, che deciderà nelle 48 ore successive.

Art. 13 - Conclusione dei lavori [Rif. art. 5 Statuto]

I lavori si concludono:

- con l'approvazione delle mozioni e con l'elezione dell'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura;
- con l'indicazione della data in cui si svolgerà il successivo congresso.

Il Segretario generale del Congresso cura la conservazione degli standardi e la consegna al Segretario generale del successivo Congresso.

Art. 14 - Individuazione delle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative

Ai fini dell'applicazione delle varie norme statutarie che fanno riferimento alle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative sul piano nazionale si stabilisce che il Congresso Nazionale Forense potrà procedere al riconoscimento, in aggiunta a quelle già riconosciute come associazioni forensi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di quelle che abbiano i seguenti requisiti:

- a) l'associazione deve essere costituita da almeno quattro anni ed avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, con un numero di sedi sul territorio nazionale non inferiore a venti o in almeno otto diverse Regioni;
- b) lo statuto dell'associazione deve espressamente prevedere come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti, nonché la sensibilizzazione sulle tematiche della Giustizia e della professione forense;
- c) lo statuto deve prevedere modalità di elezione degli organi associativi su base democratica.

La domanda tesa al riconoscimento congressuale dovrà pervenire alla sede dell'OUA entro il termine di giorni 30 antecedenti la data di inizio dei lavori congressuali ed essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Statuto vigente e atto costitutivo;
- b) Elenco delle sedi territoriali con indicazione dei relativi responsabili;
- c) Documentazione attestante l'attività svolta a livello nazionale e nelle sedi territoriali dalla costituzione al momento della presentazione della domanda;
- d) Dichiarazione di impegno all'adozione di un codice etico, entro mesi sei dall'eventuale ottenuto riconoscimento.

Il Presidente

Prot. 32/16

Ill.mi
Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati
LORO SEDI

Egregi Presidenti,

rilevato che in data 19/05/2016 il presidente del Consiglio Nazionale Forense ha convocato, ai sensi dell'art. 39 legge 31 dicembre 2012 n. 247, il Congresso Nazionale Forense a Rimini per i giorni 6-8 ottobre 2016;

che viene lasciata all'OUA la determinazione di ulteriori chiarimenti circa le elezioni dei delegati congressuali;

che lo Statuto del Congresso Nazionale e dell'OUA prevede, in particolare all'art. 1 comma 2 della mozione 27 sulla determinazione del numero dei delegati al Congresso che "le assemblee si svolgono secondo le modalità e i tempi adottati in quel circondario per il primo turno di votazione per l'elezione del Consiglio dell'Ordine";

che rispetto alla predetta previsione è intervenuta l'approvazione del DM 10 novembre 2014 n.170 che ha modificato le modalità di elezione dei Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

che il rinvio di cui al precedente art. 1 comma 2 della mozione 27 sulla determinazione del numero dei delegati al Congresso, sia nella sua formulazione testuale, che in considerazione della ratio della disposizione, appare diretto ad individuare un metodo di elezione nelle sue modalità pratiche e di fatto (un giorno, più giorni, voto elettronico o manuale, posizionamento delle sedi elettorali...), e non può pertanto considerarsi un rinvio di tipo dinamico alle successive modifiche del regolamento elettorale per le elezioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

Il Presidente

Tutto ciò rilevato, la Giunta dell'OUA ritiene:

che le assemblee straordinarie fissate e da fissarsi presso gli ordini degli avvocati ai fini dell'elezione dei delegati al Congresso Nazionale Forense di Rimini, convocato per i giorni 6-8 ottobre 2016, debbano essere convocate e debbano svolgersi secondo quanto previsto dal precedente regolamento elettorale, ed in particolare ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382.

Nello specifico:

- l'elezione è strutturata in assemblea (come anche specificatamente previsto nello Statuto del Congresso) da tenersi almeno 60 giorni prima della data di apertura del congresso ai sensi dell'art.1 del Regolamento Lavori Congressuali;
- l'avviso deve essere inviato almeno dieci giorni prima della assemblea iniziale, e deve essere anche affisso nelle sale di udienza; il primo adempimento può essere sostituito dalla doppia pubblicazione su un giornale; occorre, altresì, come diremo tra breve, una pubblicazione sul sito internet del CNF;
- data la natura assembleare, resta fermo il principio per cui tutti gli iscritti negli albi e nell'elenco speciale hanno diritto all'elettorato passivo e possono essere votati anche se non hanno manifestato la volontà di candidarsi e, quindi, non è necessaria la previa candidatura.

Vi porgo cordiali saluti.

- avv. Mirella Casiello -

Roma, 14 giugno 2016